

PART-TIME

Un segretario, titolare di sede, può trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale?

Occorre, in via preliminare, operare un distinguo tra il part-time dei segretari e l'utilizzo parziale degli stessi al fine di evitare confusioni nell'inquadramento della fattispecie *de qua*.

Per quanto attiene al primo istituto si ricorda che ai sensi dell'art.16 del DPR 465/1997 *"In sede di prima applicazione, e fino all'approvazione del primo contratto collettivo di categoria concluso ai sensi dell'articolo 17, comma 74, della legge, ai segretari comunali e provinciali non si applicano le disposizioni vigenti concernenti i rapporti di lavoro a tempo parziale"*. Inoltre, l'art.19 del primo CCNL di categoria del 16.05.2001 che, in tema di orario di lavoro dei segretari comunali e provinciali, recita: *"1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente, il segretario assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare"*.

Da siffatto assetto normativo emerge la volontà tanto del legislatore quanto delle parti negoziali di non configurare in capo ai segretari comunali e provinciali alcuni comuni istituti contrattuali in tema di durata della prestazione lavorativa, quali il part-time e il lavoro straordinario. E' inequivocabile, infatti, che al segretario comunale e provinciale, figura apicale dell'ente locale non può essere riconosciuta, la possibilità di fruire del part-time o di prestare del lavoro straordinario, se non snaturandone la funzione. Tali istituti, infatti, sono stati volutamente ignorati in sede di redazione del nuovo CCNL di categoria che non li ha disciplinati in quanto assorbiti nel peculiare *status* giuridico ed economico di tale figura professionale in piena armonia a quanto già disposto dall'art.16, del DPR 465/1997.

L'utilizzo dei segretari con prestazioni a tempo parziale è, invece, previsto, per i segretari in disponibilità, dall'art.19 del DPR 465/1997 che al comma 5 recita: *"il Consiglio nazionale di Amministrazione può concludere accordi con altre pubbliche amministrazioni e loro organismi od enti strumentali anche economici per l'utilizzazione dei segretari, per il conferimento, nel rispetto della qualifica posseduta dal segretario, di incarichi a tempo determinato, anche con prestazioni a tempo parziale ovvero per incarichi di natura professionale o per attività di studio, consulenza e collaborazione"*. Tale utilizzo a tempo parziale non comporta una riduzione della retribuzione ma, nel caso di specie, solo l'obbligo del Sindaco di determinare, concordandoli con il segretario, gli "accessi" alla sede di segreteria comunicandoli all'Agenzia in modo tale da consentire a quest'ultima di disporre eventualmente un utilizzo del segretario per il periodo residuo.